



normative relative alla sicurezza sul lavoro

(a cura dell'ing. Giulio Lusardi)

1. Il Decreto del Fare	2
2. Più importanti modifiche apportate al D.Lgs 81\08, come già mod. dal D.Lgs 106\09	3
3. Modifiche apportate alla normativa sugli appalti di lavori pubblici.....	7
4. Modifiche alla normativa relativa al rilascio del DURC per lavori pubblici e privati	8
5. Altre modifiche alla disciplina sugli appalti	10
6. Modifiche apportate al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR n. 380\2001)	11
7. Misure di semplificazione in materia di prevenzione incendi.....	13
8. Misure di semplificazione in materia ambientale	14
9. Misure di semplificazione in materia di certificazione sanitarie	15

1. Il Decreto del Fare

Decreto - legge n. 69 del 21 giugno 2013 (decreto del fare), convertito in legge dalla Legge n. 98 del 9\08\2013 (suppl. ord. n. 63 della G.U. n. 194 del 20\08\2013), **entrato in vigore il 21\08\2013**

Con questo decreto il legislatore è intervenuto apportando numerose modifiche alla normativa generale di sicurezza nei luoghi di lavoro (**D.Lgs 81\08**), alla normativa relativa agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (**D.Lgs 163\06**) e ad altre disposizioni legislative collegate, cercando di eliminare o semplificare alcuni obblighi burocratici e cartacei soprattutto a carico dei datori di lavoro.

IL DECRETO DEL FARE IN PILLOLE



2. Più importanti modifiche apportate al D.Lgs 81\08, come già mod. dal D.Lgs 106\09

Art. 26 D.Lgs 81\08 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

All'art. 26 del D.Lgs 81\08 è stata prevista un'alternativa all'obbligo di predisposizione del **DUVRI** da parte del datore di lavoro - committente ed è stato ampliato il campo delle attività per il cui svolgimento non è necessaria la redazione di questo documento.

E' stato infatti sostituito il **comma 3** che richiedeva al datore di lavoro committente l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali e che, in sostituzione di questo documento, può individuare, *limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.*

Dell'individuazione dell'incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Inoltre è stato modificato il contenuto del **comma 3-bis** con cui si stabiliva che l'obbligo relativo alla redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni.

Il limite di durata "non superiore a due giorni" è stato sostituito da *la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno*, ed è stato aggiunto, *sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato (riferimento al decreto Ministro dell'interno del 10 marzo 1998), nonché dallo svolgimento di attività in ambienti confinati (riferimento DPR 177\2011) o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto.*

Art. 29 D.Lgs 81\08 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

All'art. 29 del D.Lgs 81\08 è stato aggiunto il **comma 6-ter** secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali saranno individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL.

I datori di lavoro che occupano **fino a dieci lavoratori**, limite che probabilmente sarà esteso **fino a cinquanta lavoratori**, in attività a basso rischio infortunistico, avranno la possibilità di scegliere come predisporre questo documento secondo tre diverse modalità:

- redigere un **DVR** (Documento di Valutazione dei Rischi) secondo la metodologia generale;
- redigere un **DVRS** (Documento di Valutazione dei Rischi Standardizzato) cioè un documento secondo le procedure standardizzate riportate dal D.M. 30 novembre 2012;
- predisporre una **AVR** (Attestazione di Valutazione dei Rischi), che dovrebbe costituire una via di mezzo tra l'autocertificazione già prevista dall'art. 29, comma 5, del D.Lgs 81\08, che aveva generato molti commenti negativi per la sua genericità, e quanto richiesto dalle procedure standardizzate.

Art. 31 D.Lgs 81\08 - Servizio di prevenzione e protezione

Al comma 1 dell'articolo 31 del D.Lgs 81\08 che stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o di incaricare persone o servizi esterni viene precisato che questo servizio deve essere "**prioritariamente**" organizzato all'interno dell'azienda o della unità produttiva.

Art. 32 D.Lgs 81\08 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

All'art. 32 del D.Lgs 81\08 è stato aggiunto il **comma 5-bis** secondo cui *in tutti i casi di formazione e aggiornamento in cui i contenuti dei percorsi formativi di sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.*

Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione saranno individuati dalla Conferenza permanente Stato - Regioni.

L'articolo ha il fine di evitare la sovrapposizione di attività formative per i soggetti che hanno già partecipato a corsi di formazione in cui sono stati trattati stessi argomenti quindi può riguardare il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione che hanno già partecipato a corsi di formazione per dirigenti, preposti e lavoratori o al corso di 120 ore per coordinatore per la sicurezza di cantiere.

Art. 37 D.Lgs 81\08 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

All'art. 37 del D.Lgs 81\08 è stato aggiunto il **comma 14-bis** secondo cui *in tutti i casi di formazione e aggiornamento per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi di sovrappongo, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.*

Art. 71 D.Lgs 81\08 - Obblighi del datore di lavoro

Il legislatore ha modificato il **comma 11** dell'art. 71 del D.Lgs 81\08 al fine di consentire una più celere effettuazione della prima verifica e delle verifiche successive delle attrezzature di lavoro a maggior rischio da parte degli organismi pubblici o privati abilitati.

Infatti l' **art. 71 del D.Lgs 81\08, come già mod. da art. 44 del D.Lgs 106\09**, prevedeva che, per le attrezzature di lavoro elencate all'allegato VII, la prima verifica fosse di competenza dell'INAIL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta.

Viene modificata questa tempistica stabilendo che *per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL che vi provvede nel termine di **quarantacinque giorni** dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.*

Sono state apportate modifiche anche alle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche per le quali sempre l'art. 71 (come già modificato dall'art. 44 del D.Lgs 106\09) prevedeva che la competenza fosse delle ASL e che il datore di lavoro poteva ricorrere a soggetti pubblici o privati abilitati **soltanto** se l'ASL non avesse potuto effettuare la verifica entro trenta giorni dalla richiesta.

Il legislatore ha modificato questo articolo stabilendo che *le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL, o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.*

Art. 88 D.Lgs 81\08 - Campo di applicazione delle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

L'art. 88, comma 2, lettera g-bis) stabiliva che le disposizioni del capo I del D.Lgs 81\08 non si applicano *ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.*

Dopo le parole condizionamento e riscaldamento è stato inserito: *nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai **dieci uomini giorno**.*

Si rileva l'intendimento del legislatore di gravare il meno possibile sia i committenti che i datori di lavoro di incombenze burocratiche e cartacee nel caso sia necessario eseguire lavori di breve durata e scarsamente rischiosi; resta però il dubbio riguardo a cosa debba intendersi per "piccoli lavori".

All'articolo 88, relativo al campo di applicazione, è stato inoltre aggiunto il **comma 2-bis** secondo cui *le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro **che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.***

Art. 104-bis D.Lgs 81\08 - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

Aggiungendo l'art. 104-bis nel testo del D.Lgs 81\08 il legislatore intende porre un freno alla proliferazione di PSC, POS e PSS inutilmente prolissi e voluminosi, che risultano di difficoltosa consultazione da parte degli addetti ai lavori e quindi di scarso ausilio alla riduzione del fenomeno infortunistico.

Questo articolo stabilisce che con un decreto di prossima emanazione *sono individuati **modelli semplificati** per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), del Fascicolo dell'Opera e del Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) previsto dall'art. 131 del D.Lgs 163\06.*

Il legislatore intende seguire lo stesso criterio già utilizzato per la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi Standardizzato (DVRS) soprattutto al fine di evitare che i professionisti elaborino piani di sicurezza contenenti indicazioni di sicurezza di carattere generale, non personalizzate allo specifico cantiere.

3. Modifiche apportate alla normativa sugli appalti di lavori pubblici

Anche queste modifiche apportate dalla legge n. 98\2013 al **D.Lgs 163\2006 - Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**, hanno avuto lo scopo di venire incontro alle necessità delle imprese edili che in questi ultimi anni hanno avuto un periodo di notevole stagnazione per la riduzione delle commesse soprattutto pubbliche.

Art. 26 legge n. 98\2013- Proroghe in materia di appalti pubblici

Questo articolo ha prorogato al 31 dicembre 2015 (in precedenza 31 dicembre 2013) alcune disposizioni riportate all' art. 253, commi 9-bis, 15-bis e 20-bis, del D.Lgs 163\2006 in materia di requisiti necessari alle imprese per poter partecipare a gare relative ad appalti di lavori pubblici.

In pratica è stata prorogata la possibilità di considerare i migliori 5 anni su 10 per poter dimostrare il possesso dei requisiti relativi alla cifra di affari in lavori, alla dotazione di attrezzature tecniche ed all'organico medio annuo e la possibilità di poter considerare il decennio per poter dimostrare il possesso dei requisiti per la qualificazione SOA.

Art. 26-bis legge n. 98\2013 - Suddivisione in lotti

Questo articolo, modificando l'art. 2 del D.Lgs 163\2006, precisa che *nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti* e che nelle procedure di scelta del contraente è necessario tutelare *le piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali*.

Art. 26-ter legge n. 98\2013 - Anticipazioni del prezzo

Con questo articolo è stato introdotto l'articolo 26-ter consentendo **la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di una anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale per i contratti di appalto di lavori disciplinati dal D.Lgs 163\2006.**

Questa norma transitoria si potrà applicare fino al 31 dicembre 2014 e purché l'anticipazione del prezzo sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto.

Nel caso di contratti di appalto per lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

4. Modifiche alla normativa relativa al rilascio del DURC per lavori pubblici e privati

Comma 1-bis

In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio.

Comma 2

Apporta modifiche all'art. 38 del D.Lgs 163\2006, che, riportando i requisiti di ordine generale di cui devono essere in possesso le imprese che intendono partecipare alle procedure di affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi, al comma 3, precisava che *resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva (DURC) ...*

E' stata sostituita l'espressione sopra riportata con: *resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di **acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva.***

L'impresa affidataria è stata così sgravata dall'onere di dover richiedere e presentare periodicamente il DURC e nello stesso tempo la stazione appaltante, acquisendo direttamente questo documento, è garantita dal rischio di eventuali falsificazioni del documento.

All'art. 118, comma 6, viene precisato poi che *ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante **acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.***

Comma 3

Ha stabilito che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in caso di ottenimento da parte delle amministrazioni aggiudicatrici del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le amministrazioni ***trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.*** Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalle amministrazioni aggiudicatrici direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Comma 5

Questo comma, per quanto riguarda la validità del DURC, ha stabilito che *il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di **centoventi giorni*** (in precedenza il periodo di validità era di novanta giorni che il D.L. n. 69\2013, nella stesura originaria, aveva portata a centoottanta giorni) *dalla data del rilascio.*

Comma 7

Con questo comma si stabilisce che *nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo - contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal DURC anche in formato elettronico.*

Comma 8

Una importante novità è stata infine introdotta da questo comma, secondo cui *ai fini della verifica per il rilascio del DURC, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro, nonché di coloro che sono iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra (art. 1 legge n. 12 dell'11 gennaio 1979) a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause delle irregolarità.*

Questa possibilità consente alle imprese che per i motivi più disparati non avevano adempiuto correttamente o in tempo utile agli obblighi contributivi ed assicurativi nei riguardi dei propri dipendenti di "mettersi in regola" avendo anche la possibilità di sfruttare, nei casi più complessi, la competenza e la professionalità dei consulenti del lavoro.

Comma 8 - sexies

Questo comma stabilisce che la validità del DURC di **centoventi giorni**, fino al 31 dicembre 2014, *si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.*

5. Altre modifiche alla disciplina sugli appalti

Art. 50 legge n. 98\2013 - Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti

Questo articolo ha eliminato la "responsabilità solidale" relativa all'IVA a carico del subappaltatore e dell'appaltatore che era stata prevista dall'art. 35, comma 28, del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006.

E' restata invece la responsabilità solidale per i versamenti dovuti all'erario dall'appaltatore e dai subappaltatori per i redditi da lavoro dipendente e sui contributi assicurativi e previdenziali.

Art. 9, comma 1, legge 99\2013 - Ulteriori disposizioni in materia di lavoro

Questo articolo reca disposizioni in materia di responsabilità solidale nei contratti di appalto, prevedendo, in particolare, l'estensione della disciplina ai contratti d'appalto che coinvolgono lavoratori autonomi, con riferimento ai compensi e agli obblighi previdenziali ed assicurativi.

Infatti l'art. 29 del D.Lgs 276\2003 stabilisce che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. L'art. 9, comma 1, della legge n. 99\2013 - stabilisce che *queste disposizioni trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo.*

6. Modifiche apportate al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR n. 380\2001)

L' articolo 30 della legge 98\2013 - **Semplificazioni in materia edilizia** - ha cercato di andare incontro alle esigenze di committenti, sia pubblici che privati, semplificando alcune procedure amministrative previste dal **DPR 380 del 6 giugno 2001** al fine di agevolare la ripresa del settore edilizio che è tra i più colpiti dalla crisi del nostro paese.

Art. 2 DPR n. 380\2001 - Competenze delle regioni e degli enti locali

Dopo l'art. 2 viene inserito il comma 2-bis secondo cui le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.*

Art. 3 DPR n. 380\2001 - Definizione degli interventi edilizi

Il comma 1, lett. d) di questo articolo stabilisce che *nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.*

L'art. 30 della legge n. 98\2013 ha soppresso le parole "e sagoma" e dopo la parola "antisismica" ha aggiunto *nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.*

Art. 10 DPR n. 380\2001 - Interventi subordinati al permesso di costruire

Viene stabilito che gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modifiche della sagoma dell'edificio non sono più soggette a permesso di costruire o a DIA, ma a SCIA, tranne che per i casi di intervento su immobili vincolati.

Art. 20 DPR n. 380\2001 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

Modifiche sono state apportate anche a questo articolo in cui il comma 8 è stato sostituito con: *decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato*

*diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il **silenzio - assenso**, fatti salvi i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.*

Art. 23 DPR n. 380/2001 - Disciplina della denuncia di inizio attività

*A questo articolo è aggiunto l'art. 23-bis con cui si stabilisce che, nei casi in cui si applichi la disciplina della **segnalazione certificata di inizio attività**, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo **sportello unico** di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione; lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.*

Art. 24 DPR n. 380/2001 - Certificato di agibilità

*A questo articolo, dopo il comma 4, è aggiunto il comma 4-bis, secondo cui il **certificato di agibilità** può essere richiesto anche per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni.*

Il certificato di agibilità può essere richiesto anche per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

Entrambi queste modifiche si muovono nell'ottica di facilitare le incombenze di carattere burocratico e il più rapido utilizzo di almeno una parte della costruzione realizzata.

Art. 25 DPR n. 380/2001 - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità

*A questo articolo viene aggiunto il comma 5-bis secondo cui l'interessato può presentare la **dichiarazione del direttore dei lavori** o, qualora non nominato, di un **professionista abilitato**, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:*

- a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;*
- b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.*

7. Misure di semplificazione in materia di prevenzione incendi

La legge n. 98\2013, con l'art. 38, è intervenuta anche in materia di prevenzione incendi, introducendo due semplificazioni nella predisposizione di atti amministrativi, modificando l'art. 11, comma 4, del DPR 151\2011 in cui si stabiliva che *gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.*

L'art. 38 ha stabilito che questi soggetti sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'art. 3, sempre del DPR 151\2011, *qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità*

Inoltre viene portato al 7 ottobre 2014 (**tre anni** dall'entrata in vigore del DPR 151\2011) il termine entro il quale è necessario presentare l'istanza al Comando dei VV.F. per la valutazione del progetto per nuovi impianti o modifiche ad impianti che comportano un aumento delle condizioni di sicurezza antincendio.

8. Misure di semplificazione in materia ambientale

La legge 98\2013, con l'art. 41 - bis, è intervenuta anche in materia ambientale, regolamentando il reimpiego in altri cantieri delle "terre e rocce da scavo" provenienti da attività edili.

Infatti il DPR 161\2012 aveva stabilito dettagliate ed onerose norme da rispettare, prevedendo la necessità di dover produrre una serie di analisi, documenti e certificazioni per poter consentire questo reimpiego con la conseguenza di scoraggiare questo riutilizzo.

Questo articolo, al comma 2, ha abrogato la necessità dell'applicazione di questo DPR per tutti i cantieri, ad eccezione delle opere assoggettate alla **VIA** (Valutazione di Impatto Ambientale) ed all'**AIA** (Autorizzazione Integrata Ambientale), quindi di grandi opere di notevole impegno finanziario, escludendo così la qualifica di sottoprodotto alle terre e rocce da scavo proveniente dalla maggior parte dei cantieri edili.

9. Misure di semplificazione in materia di certificazione sanitarie

La legge 98\2013, con l'art. 42, è intervenuta anche in materia di certificazioni sanitarie, lasciando inalterati gli obblighi di certificazione previsti dal D.Lgs 81\08 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria in relazione alle particolari lavorazioni svolte, mentre ha abrogato l'obbligo del certificato di "sana e robusta costituzione" previsto dal Regio Decreto n. 653 del lontano 1925 e il "certificato di idoneità fisica" per l'assunzione nel pubblico impiego richiesto dal DPR n. 3\1957.